

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1577/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 1578/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
Regolamento (CEE) n. 1579/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	5
* Regolamento (CEE) n. 1580/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3653/89 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi .....	7
* Regolamento (CEE) n. 1581/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna .....	9
* Regolamento (CEE) n. 1582/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3474/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e da esportare da tale Stato membro ...	10
Regolamento (CEE) n. 1583/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele .....	11
Regolamento (CEE) n. 1584/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero .....	13
Regolamento (CEE) n. 1585/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	15

Regolamento (CEE) n. 1586/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90 .....	17
Regolamento (CEE) n. 1587/90 della Commissione, del 13 giugno 1990, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	18

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

90/263/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 7 giugno 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga interinale del protocollo allegato all'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° marzo al 31 marzo 1990 .....** 20

Accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga interinale del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° marzo 1990 al 31 marzo 1990 .....

21

90/264/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 7 giugno 1990, relativa al ravvicinamento dei prezzi portoghesi del burro e delle carni bovine ai prezzi comuni .....** 23

90/265/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 7 giugno 1990, relativa al ravvicinamento dei prezzi portoghesi di alcuni ortofrutticoli ai prezzi comuni .....** 24

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1577/90 DELLA COMMISSIONE**

**del 13 giugno 1990**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 giugno 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	39,80	128,91 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
0712 90 19	39,80	128,91 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 10	49,77	190,51 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 10 90	49,77	190,51 <sup>(1)</sup> <sup>(?)</sup>
1001 90 91	40,78	151,33
1001 90 99	40,78	151,33
1002 00 00	65,46	135,24 <sup>(*)</sup>
1003 00 10	56,71	130,91
1003 00 90	56,71	130,91
1004 00 10	48,11	123,39
1004 00 90	48,11	123,39
1005 10 90	39,80	128,91 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1005 90 00	39,80	128,91 <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>
1007 00 90	56,71	143,97 <sup>(*)</sup>
1008 10 00	56,71	38,09
1008 20 00	56,71	105,69 <sup>(*)</sup>
1008 30 00	56,71	5,14 <sup>(?)</sup>
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	56,71	5,14
1101 00 00	71,56	225,49
1102 10 00	106,11	203,80
1103 11 10	91,98	309,02
1103 11 90	75,71	241,95

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/90 DELLA COMMISSIONE**

del 13 giugno 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 giugno 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	3,73	3,73	3,73
1001 10 90	0	3,73	3,73	3,73
1001 90 91	0	1,62	1,62	0,68
1001 90 99	0	1,62	1,62	0,68
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,47	2,47	0,95

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	2,88	2,88	1,21	1,21
1107 10 19	0	2,15	2,15	0,90	0,90
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/90 DELLA COMMISSIONE****del 13 giugno 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1575/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 149 del 13. 6. 1990, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	33,06 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	33,06 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	33,06 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	33,06 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	35,54
1701 99 10	35,54
1701 99 90	35,54 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/90 DELLA COMMISSIONE**

del 13 giugno 1990

**recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3653/89 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 3013/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1373/90 del Consiglio, del 21 maggio 1990, relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi della specie ovina e caprina <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3013/89, i dazi applicabili ai prodotti in questione sono limitati a quelli derivanti da accordi di autolimitazione; che l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 952/90 <sup>(7)</sup>, stabilisce che il prelievo applicabile alle importazioni effettuate in forza di accordi di autolimitazione sia limitato al 10 % ad valorem; che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3643/85, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1645/89 <sup>(9)</sup>, il prelievo applicabile alle importazioni originarie di paesi terzi diversi da quelli che hanno stipulato con la Comunità accordi di autolimitazione, è limitato al 10 % ad valorem;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1373/90, in deroga agli accordi di autolimita-

zione conclusi con l'Austria e la Romania e in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3643/85, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi delle specie ovina e caprina, di cui ai codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, è sospesa fino al 31 dicembre 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82, i titoli di importazione per gli animali vivi delle specie ovina e caprina di cui ai codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90 emessi fino al 31 dicembre 1992 su presentazione di certificati di esportazione rilasciati dall'Austria e dalla Romania recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción limitada a cero (aplicación del Reglamento (CEE) n° 1580/90)
- Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EØF) nr. 1580/90)
- Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1580/90)
- Εισφορά περιοριζόμενη στο μηδέν (εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1580/90)
- Levy limited to zero (application of Regulation (EEC) No 1580/90)
- Prélèvement limité à zéro (application du règlement (CEE) n° 1580/90)
- Prelievo limitato a zero (applicazione del regolamento (CEE) n° 1580/90)
- Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening (EEG) nr. 1580/90)
- Direito nivelador limitado a zero (aplicação do Regulamento (CEE) n° 1580/90).

*Articolo 2*

Per gli animali vivi delle specie ovina e caprina di cui ai codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, in deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione, i titoli di importazione rilasciati fino al 31 dicembre 1992 recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 6.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 96 del 12. 4. 1990, pag. 73.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.  
<sup>(9)</sup> GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 21.

- Exacción limitada a cero (aplicación del Reglamento (CEE) n° 1580/90)
- Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EØF) nr. 1580/90)
- Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1580/90)
- Εισφορά περιοριζόμενη στο μηδέν (εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1580/90)
- Levy limited to zero (application of Regulation (EEC) No 1580/90)
- Prélèvement limité à zéro (application du règlement (CEE) n° 1580/90)
- Prelievo limitato a zero (applicazione del regolamento (CEE) n° 1580/90)
- Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening (EEG) nr. 1580/90)

- Direito nivelador limitado a zero (aplicação do Regulamento (CEE) n° 1580/90).

#### Articolo 3

A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che l'importazione è stata effettuata sulla scorta di un titolo di importazione rilasciato a decorrere dal 1° gennaio 1990, gli Stati membri procedono al rimborso dei prelievi già riscossi conformemente al regolamento (CEE) n° 1430/79 <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 1990, ad eccezione del disposto dell'articolo 3, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/90 DELLA COMMISSIONE**

del 13 giugno 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,considerando che in base alle disposizioni dell'atto di adesione, il regime del controllo dei prezzi e dei quantitativi immessi in consumo in Spagna, relativamente ad alcuni prodotti del settore dei grassi, scade il 31 dicembre 1990; che, per evitare possibili speculazioni, è necessario porre termine entro la suddetta data alle importazioni compensate di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 475/86; che è pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 578/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 475/86 nella versione modificata con il regolamento (CEE) n. 387/90, è concesso un aiuto speciale ai semi di girasole incorporati nei mangimi; che i criteri di calcolo di tale aiuto danno esito allo stesso importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento; che è opportuno precisare tale risultato nel regolamento (CEE) n. 1183/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il periodo di validità del documento è di sei mesi ma non può superare la data del 31 dicembre 1990. »

2. All'articolo 13, paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

« L'aiuto speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 475/86 è uguale all'aiuto compensativo. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.<sup>(2)</sup> GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 giugno 1990**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3474/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e da esportare da tale Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti nel settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3474/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 581/90 <sup>(4)</sup>, ha fissato, tra l'altro, la quantità di semi di girasole ammessa a beneficiare dell'aiuto compensativo;

considerando che il saldo positivo figurante nel bilancio preventivo dell'olio di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990 rende opportuno un aumento del quantitativo di semi di girasole ammessi a beneficiare dell'aiuto compensativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3474/89, terzo trattino, la cifra « 115 000 » è sostituita da « 152 500 ».

*Articolo 2*

La domanda di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 può essere presentata solo a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione.*

<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 337 del 21. 11. 1989, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 30.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1583/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1990

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2396/89 del Consiglio<sup>(3)</sup> determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento;
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1387/90 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88<sup>(6)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(8)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi in contante di ciascuna moneta, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e di detto coefficiente;

considerando che per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2396/89 è stato sospeso dal regolamento (CEE) n. 1178/90 della Commissione<sup>(9)</sup>;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di i garofani a fiore singolo (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 2396/89 è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 37.<sup>(5)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 118 del 9. 5. 1990, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1584/90 DELLA COMMISSIONE****del 13 giugno 1990****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1467/90 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento n. 1518/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1467/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1467/90 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 6. 6. 1990, pag. 8.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1990, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

*(ECU)*

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3554	—
1702 20 90	0,3554	—
1702 30 10	—	43,23
1702 40 10	—	43,23
1702 60 10	—	43,23
1702 60 90	0,3554	—
1702 90 30	—	43,23
1702 90 60	0,3554	—
1702 90 71	0,3554	—
1702 90 90	0,3554	—
2106 90 30	—	43,23
2106 90 59	0,3554	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/90 DELLA COMMISSIONE****del 13 giugno 1990****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1522/90 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1522/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1522/90 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	26,95 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	28,34 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	26,95 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	28,34 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,2930
1701 99 10 100	29,30	
1701 99 10 910	30,81	
1701 99 10 950	29,81	
1701 99 90 100		0,2930

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1586/90 DELLA COMMISSIONE****del 13 giugno 1990****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la settima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la settima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 33,386 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1587/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 giugno 1990**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1465/90 della Commissione <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzi-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1465/90 è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 34.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1990, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)						
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	+ 40,00	+ 40,00	+ 25,00	+ 25,00	- 30,00	- 30,00
1002 00 00 000	01	0	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	+ 40,00	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 120	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 130	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 150	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 170	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 180	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 200	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 300	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 500	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1990

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga interinale del protocollo allegato all'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° marzo al 31 marzo 1990

(90/263/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese <sup>(1)</sup>, modificato, da ultimo, dal protocollo firmato il 17 marzo 1988 <sup>(2)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica del Senegal hanno avviato negoziati, secondo quanto previsto all'articolo 17, secondo comma dell'accordo, per determinare il regime applicabile dopo il 28 febbraio 1990, data in cui scade il protocollo allegato all'accordo;

considerando che il 24 febbraio 1990 le due parti hanno convenuto di prorogare tale protocollo per un periodo interinale compreso tra il 1° e il 31 marzo 1990, in attesa dei risultati dei negoziati suddetti,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga provvisoria del proto-

collo allegato all'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° marzo al 31 marzo 1990.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo d'impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. FLYNN

<sup>(1)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 137 del 2. 6. 1988, pag. 1.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere sulla proroga interinale del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° marzo 1990 al 31 marzo 1990**

*A. Lettera della Comunità*

Signor . . . ,

ho l'onore di confermare che abbiamo definito il regime provvisorio seguente per garantire la continuazione dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa che si concludano i negoziati relativi alle modifiche del protocollo da concordare, allegato all'accordo di pesca :

- 1) A decorrere dal 1° marzo 1990 e fino al 31 marzo 1990, è prorogato il regime applicabile negli ultimi due anni.

La compensazione finanziaria della Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico senegalese in virtù del regime provvisorio corrisponderanno, pro rata temporis, a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del protocollo attualmente applicabile.

Lo stesso principio « pro rata temporis » è applicabile al regime delle borse di cui all'articolo 4 del protocollo.

- 2) Durante il periodo interinale, le licenze saranno accordate entro i limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente applicabile, previo versamento di canoni od anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punti A e B del protocollo.

Le sarei grato di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera e di manifestare il Suo accordo sul tenore della medesima.

Voglia gradire, Signor . . . , i sensi della mia alta considerazione.

*In nome del Consiglio  
delle Comunità europee*

*B. Lettera del governo della Repubblica del Senegal*

Signor . . . ,

ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« ho l'onore di confermare che abbiamo definito il regime provvisorio seguente per garantire la continuazione dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa che si concludano i negoziati relativi alle modifiche del protocollo da concordare, allegato all'accordo di pesca :

- 1) A decorrere dal 1° marzo 1990 e fino al 31 marzo 1990, è prorogato il regime applicabile negli ultimi due anni.

La compensazione finanziaria della Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico senegalese in virtù del regime provvisorio corrisponderanno, pro rata temporis, a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del protocollo attualmente applicabile.

Lo stesso principio "pro rata temporis" è applicabile al regime delle borse di cui all'articolo 4 del protocollo.

- 2) Durante il periodo interinale, le licenze saranno accordate entro i limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente applicabile, previo versamento di canoni od anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punti A e B del protocollo.

Le sarei grato di comunicarmi di aver ricevuto la presente lettera e di manifestare il Suo accordo sul tenore della medesima. »

Ho l'onore di confermarLe che il tenore della Sua lettera è accettabile per il governo della Repubblica del Senegal e che la Sua nonché la presente lettera costituiscono un accordo, secondo quanto da Lei proposto.

Vogliate gradire, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

*Per il governo  
della Repubblica del Senegal.*

---

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 7 giugno 1990

**relativa al ravvicinamento dei prezzi portoghesi del burro e delle carni bovine ai prezzi comuni**

(90/264/CBE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che all'articolo 265, punto 1, lettera b) l'atto di adesione prevede la determinazione delle modalità secondo cui la Repubblica portoghese deve, all'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991, ravvicinare ai prezzi comuni i prezzi portoghesi inferiori agli stessi; che, secondo la disposizione citata, il ravvicinamento riguarda il livello raggiunto dai prezzi portoghesi, espressi in ecu, alla data del 31 dicembre 1989;

considerando che, a tale data, i prezzi portoghesi del burro si situavano ad un livello inferiore a quello dei prezzi comuni del 10 % circa nel continente e dell'11 % circa nelle Azzorre; che i prezzi portoghesi delle carni bovine erano inferiori ai prezzi comuni dell'8 % circa;

considerando che nel settore del burro la situazione esistente in Portogallo consente, allo stadio attuale, soltanto un primo ravvicinamento che dovrà essere completato all'inizio della seconda tappa da ravvicinamenti ulteriori atti ad evitare gli inconvenienti risultanti dall'esistenza, in questo paese, di un prezzo del burro inferiore ai prezzi comuni, mentre il prezzo del latte in polvere è superiore;

considerando che nel settore delle carni bovine il livello relativamente elevato dei prezzi di mercato dovrebbe agevolare un ravvicinamento di una certa entità;

considerando che, in questa situazione, occorre prevedere che i prezzi portoghesi dei prodotti in questione per la

campagna 1990/1991 non siano inferiori ai livelli previsti dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991, la Repubblica portoghese fissa:

- il prezzo d'intervento del burro ad un livello almeno pari a 265,83 ecu/100 kg;
- il prezzo d'intervento delle carni bovine di animali maschi della qualità R3 ad un livello almeno pari a 332,71 ecu/100 kg.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. FLYNN

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 7 giugno 1990

**relativa al ravvicinamento dei prezzi portoghesi di alcuni ortofrutticoli ai prezzi comuni**

(90/265/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 265, punto 1, lettera b) dell'atto di adesione prevede la determinazione delle modalità secondo cui la Repubblica portoghese deve, all'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991, ravvicinare ai prezzi comuni i prezzi portoghesi inferiori agli stessi; che, secondo la disposizione citata, il ravvicinamento riguarda il livello raggiunto dai prezzi portoghesi, espressi in ecu, alla data del 31 dicembre 1989;

considerando che al 31 dicembre 1989 il Portogallo non aveva ancora fissato prezzi istituzionali; che, tuttavia, l'incidenza combinata del disposto dell'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione e dell'evoluzione dei prezzi comuni consente di ritenere che il massimo scarto attuale non può essere superiore al divario tra i prezzi comuni e i prezzi portoghesi risultante dagli atti della conferenza di negoziato del 1985; che, in assenza di altri elementi, è lecito basare su detto divario le modalità relative ai prezzi portoghesi della campagna 1990/1991;

considerando che conviene che il ravvicinamento sia di entità tale da garantire, insieme alle disposizioni applicabili durante la seconda tappa, l'allineamento armonioso e progressivo dei prezzi portoghesi sui prezzi comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1990/1991, la Repubblica portoghese fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei

prodotti di seguito elencati ad un livello, espresso in ecu, almeno pari a quello previsto al paragrafo 2:

- mele,
- pere,
- albicocche,
- uve da tavola,
- limoni,
- arance,
- pomodori,
- melanzane,
- cavolfiori.

2. Il livello minimo dei prezzi portoghesi per la campagna 1990/1991 è determinato:

- valutando, in termini percentuali, il divario esistente tra i prezzi comuni di detta campagna e il livello dei prezzi portoghesi risultante dagli atti della conferenza di negoziato del 1985,
- riducendo quindi tale divario di 1/6.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. FLYNN